

Legge regionale 07 febbraio 1990 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).

CAPO VI

Interventi a favore di società a partecipazione regionalee di organismi di credito speciale

Art. 87

Conferimento al Fondo di rotazioneper le iniziative economiche (FRIE)(programma 3.5.1.)

1. Al fine di promuovere e sostenere le iniziative economiche nel territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del Fondo di rotazione per le iniziative economiche - FRIE - istituita con la legge 23 gennaio 1970, n. 8, la somma di lire 28.000 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 28.000 milioni per l' anno 1992.

2. Il predetto onere di lire 28.000 milioni fa carico al capitolo 1529 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

Art. 88

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera y), L. R. 10/2012

Art. 89

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera y), L. R. 10/2012

Art. 90

Sottoscrizione obbligazioni convertibilidell' Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese(programma 3.5.1.)

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere obbligazioni emesse dall' Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia, convertibili in quote di partecipazione al Fondo di dotazione dell' Istituto in ragione di tre obbligazioni per una quota di partecipazione, fino alla concorrenza della spesa di lire 16.000 milioni nell' anno 1990.

(1)

2. Il predetto onere di lire 9.000 milioni fa carico al capitolo 1561 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1991 e del bilancio per l' anno 1990.

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 19/1990

Art. 91

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera y), L. R. 10/2012